

LR 64/1986, art. 9, 4° comma, come introdotto dall'art. 1 della LR 1/2001. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso di protezione civile a favore delle popolazioni del Centro Italia, colpite dal terremoto del giorno 24 agosto 2016.

L'Assessore alla protezione civile

Vista la L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'organizzazione delle strutture e degli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

Premesso che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 l'Amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, dirette a garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'art. 1 della LR 1/2001, la Regione è autorizzata ad intervenire, nell'ambito della solidarietà nazionale, in caso di eventi eccezionali causati da calamità, mediante l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, relativo ai rapporti di collaborazione fra le due Istituzioni, al fine di conseguire la massima efficienza del Sistema di protezione civile, a tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità;

Atteso che l'articolo 2 del citato Protocollo d'intesa prevede che, qualora lo stato d'emergenza riguardi altra Regione, ed il Dipartimento richieda il concorso negli interventi d'emergenza, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia metta immediatamente a disposizione la propria organizzazione di protezione civile;

Atteso che, in data odierna, alle ore 3.36, una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter ha colpito l'Italia centrale, con epicentro nei pressi di Accumoli, in provincia di Rieti, tra il Lazio e l'Abruzzo, causando la perdita di vite umane, feriti e dispersi e provocando danni ingenti al patrimonio edilizio e alle infrastrutture;

Vista l'e.mail di data 24 agosto 2016 pervenuta dalla Segreteria della Commissione Speciale Protezione civile della Conferenza delle Regioni con la quale si dispone l'immediata partenza della una colonna mobile regionale da inviare nei territori delle province colpite dal sisma;

Vista la successiva e.mail di medesima data con quale la suddetta Segreteria comunica che la destinazione per la colonna mobile del Friuli Venezia Giulia è il Comune di Amatrice;

Ravvisata la necessità di intervenire immediatamente in soccorso delle popolazioni colpite dall'emergenza in atto;

Atteso, infatti, che già nella mattinata del giorno 24 agosto, al fine di supportare i soccorritori nella ricerca delle persone disperse sotto le macerie, un elicottero del Servizio aereo regionale di protezione civile con a bordo Unità cinofile del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS è partito verso le zone colpite dal sisma;

Atteso, inoltre, che è stata tempestivamente allestita una colonna mobile per l'invio in loco di tecnici della Protezione civile della Regione, nonché di squadre operative di volontari di protezione civile;

Atteso che risulta necessario eseguire il servizio aereo di telerilevamento per il rilievo laser scan e aerofotogrammetrico dei centri maggiormente colpiti (LIDAR), ai fini della ricognizione con il massimo dettaglio del territorio danneggiato, per poter quindi predisporre in maniera tempestiva i più idonei interventi urgenti di soccorso, messa in sicurezza e ripristino del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, 4° e 5° comma della L.R. 31.12.1986, n. 64, d'intesa con il Presidente della Regione, l'intervento di soccorso nell'ambito della solidarietà nazionale, da parte della Protezione civile della Regione, anche con l'apporto del volontariato di protezione civile, a favore delle popolazioni colpite dall'emergenza sismica in atto;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare l'immediato acquisto, noleggio di beni, forniture e servizi, compreso l'esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici, nonché il ripristino di materiali e attrezzature, necessari per l'efficace risultato dall'azione di soccorso, mediante procedura negoziata e affidamento diretto degli interventi stessi da parte dei tecnici della Protezione civile impegnati nelle attività di soccorso;

Ritenuto di autorizzare il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 64/86, fatto salvo l'eventuale rimborso da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione civile;

Ritenuto di autorizzare, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, il personale della Protezione civile della Regione, che partecipa e coordina le succitate operazioni di soccorso, a svolgere lavoro straordinario dal 24 agosto 2016 e fino a cessate esigenze;

Ritenuto altresì di autorizzare per il personale della Protezione civile della Regione la proroga al 31 ottobre 2017 delle ferie dell'anno 2015 non ancora fruite entro il 31 ottobre 2016;

Atteso che l'Assessore regionale alla protezione civile è autorizzato a disporre nel corso dell'esercizio storni di somme disponibili da un capitolo ad un altro delle uscite per la prima dotazione o per l'impinguamento della posta di specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione;

Accertato che gli stanziamenti dei capitoli 61 e 81 delle uscite del bilancio non presentano sufficiente disponibilità;

Ritenuto di disporre, nell'ambito del Titolo I - Spese ordinarie del bilancio del Fondo regionale della protezione civile, i seguenti storni:

- Euro 250.000,00 dal capitolo 70 al capitolo 81 delle Uscite (Spese di Investimento);
- Euro 150.000,00 dal capitolo 30 al capitolo 61 delle Uscite (Spese Correnti);
- Euro 100.000,00 dal capitolo 60 al capitolo 61 delle Uscite (Spese Correnti);

Ritenuto di autorizzare la spesa complessiva di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 a carico del capitolo 61 delle Uscite ed euro 250.000,00 a carico del capitolo 81 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile per l'esercizio finanziario in corso, per fronteggiare le spese connesse con la partecipazione all'azione di soccorso in argomento;

Ritenuto di autorizzare, nell'ambito della spesa complessivamente autorizzata, l'anticipazione, a carico del Fondo regionale per la protezione civile, delle somme per l'applicazione dei benefici disciplinati dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/ 2001, relativi al rimborso agli aventi diritto per le giornate lavorative impiegate nella descritta attività di volontariato, nonché di ogni eventuale altra somma rimborsata dal Dipartimento della Protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 e successiva variazione, di adozione del bilancio di previsione dell'anno in corso del Fondo regionale per la protezione civile;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'articolo 13, comma 16 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P.Reg. 6 maggio 2013, 097/Pres.;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 9, 2° comma, della L.R. 31.12.1986, n. 64, d'intesa con il Presidente della Regione;

Decreta

1. E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, commi 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64, nell'ambito della solidarietà nazionale, l'intervento di soccorso da parte della Protezione civile della Regione, anche con l'apporto del volontariato di protezione civile, a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.

2. E' autorizzato l'immediato acquisto e noleggio di beni, forniture e servizi, compreso l'esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici, nonché il ripristino di materiali e attrezzature, necessari per l'efficace risultato dall'azione di soccorso, mediante procedura negoziata e affidamento diretto degli interventi stessi da parte dei tecnici della Protezione civile impegnati nelle attività di soccorso.

3. E' disposto il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 64/86, fatto salvo l'eventuale rimborso da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione civile.

4. E' autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario, da parte del personale della Protezione civile della Regione che partecipa e coordina le succitate operazioni di soccorso, dal 24 agosto 2016 e fino a cessate esigenze, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica.

5. E' autorizzata, per il personale della Protezione civile della Regione, la proroga al 31 ottobre 2017 delle ferie dell'anno 2015 non ancora fruite entro il 31 ottobre 2016.

6. Sono disposti, nell'ambito del Titolo I - Spese ordinarie del bilancio del Fondo regionale della protezione civile, i seguenti storni:

- Euro 250.000,00 dal capitolo 70 al capitolo 81 delle Uscite (Spese di Investimento);
- Euro 150.000,00 dal capitolo 30 al capitolo 61 delle Uscite (Spese Correnti);
- Euro 100.000,00 dal capitolo 60 al capitolo 61 delle Uscite (Spese Correnti).

7. E' autorizzata, per le finalità di cui all'articolo 1, la spesa complessiva di euro 500.000,00, di cui euro 250.000,00 a carico del capitolo 61 delle Uscite ed euro 250.000,00 a carico del capitolo 81 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile per l'esercizio finanziario in corso, per fronteggiare le spese connesse con la partecipazione all'azione di soccorso in argomento.

8. E' autorizzata, nell'ambito della spesa complessivamente autorizzata, l'anticipazione delle spese per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, a carico del Fondo regionale per la protezione civile, nonché di ogni eventuale altra somma rimborsata dal Dipartimento della Protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri. La spesa corrispondente sarà eventualmente chiesta, a titolo di rimborso, al Dipartimento nazionale della protezione civile.

9. Le presenti determinazioni verranno sottoposte alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

Visto per l'intesa:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

avv. Debora Serracchiani